

COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - - c.f. 81001030162 - p. l.V.A. 00793310160 e-mail: <u>protocollo@comune.casnigo.bg.it</u> <u>www.comune.casnigo.bg.it</u>

ord. n. <u>4</u>5

Casnigo, lì 29 610. 2023

ORDINANZA PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO.

II SINDACO

Premesso che:

All'interno del territorio comunale, esistono aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguentecrescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche sul suolo pubblico;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree privateattigue:

- facilita la diffusione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc.);
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione orestringere la carreggiata con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione:

Tenuto conto che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro del paese, producono, altresì, un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la sicurezza, l'igiene ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e degli spazi pubblici;

Considerato, pertanto, necessario assumere opportuno provvedimento in ordine all'obbligo di manutenzione e taglio rami, siepi ed essenze arboree che dalle proprietà private confinanti con strade provinciali, comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi, nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità o ostruiscano la pubblica illuminazione;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

ORDINA

- Ai proprietari di aree verdi in genere;
- Ai responsabili dei cantieri edili;

NEL PERIODO COMPRESO TRA I MESI DI APRILE ED OTTOBRE

- Di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo all'estirpazione di erbacce e cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.
- Di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione;
- Di porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e spazi pubblici;
- Di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante chesi protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
- Di mantenere in perfetto stato di conservazione le essenze arboree prospicienti i luoghi pubblici, o comunque visibili da essi, assicurandosi che le stesse siano in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- Di effettuare il taglio dei rami, arbusti e quant'altro possa impedire o limitare la visibilità ed unasicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito.

Precisa che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro cittadino.

AVVERTE

Che la Polizia Locale è incaricata per la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza e per l'esecuzione della stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Casnigo e trasmessa ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di competenza:

- Stazione Carabinieri di Gandino:
- Ufficio della Polizia Locale.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, comunicazione o piena conoscenza (artt. 29 e 41 del vigente D. Lgs. 02/07/2010 n. 104), ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 9 del vigente D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);



IL SINDACO (Enzo Poli)